



COMUNE DI RO

Provincia di Ferrara

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà, 1 - 44030 Ro (Fe) - Tel. 0532/868168 - Fax 0532/869832

**REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA COMUNALE
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

Approvato con atto CC n. 13 del 06/03/2006

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: OGGETTO DELLA TASSA

ART. 2: ESCLUSIONI DALLA TASSA

ART. 3: ESENZIONI

ART. 4: SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

ART. 5: CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

TITOLO II: DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 6: RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 7: UFFICIO COMPETENTE ALL'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

ART. 8: CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 9: PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

ART. 10: OCCUPAZIONI D'URGENZA

ART. 11: OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 12: ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

ART. 13: OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO
PUBBLICO

ART. 14: CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DLE
COMMERCIO

ART. 15: SOSPENSIONE TEMPORANEA, DECADENZA, REVOCA E RINNOVO
DELLA CONCESSIONE

TITOLO III: DISCIPLINA DELLA TASSA E DELLE SANZIONI

ART. 16: GRADUATORIA DELLA TASSA

ART. 17: COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- ART. 18: MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI
- ART. 19: DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 20: DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 21: TASSA PERMANENTE E TEMPORANEA PER OCCUPAZIONI DEL
SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO RIFERITE ALE RETI DI
EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
- ART. 22: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI
- ART. 23: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 24: ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
- ART. 25: SANZIONI
- ART. 26: NORME TRANSITORIE E FINALI
- ART. 27: ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Ct03"

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.

Sono altresì soggette a tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Ct04"

Guenwukpkf cmc\cuuc"

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, delle Province, dei Comuni o al demanio statale.

Sono parimenti escluse dalla tassa le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, purchè non siano posti al servizio di attività commerciali o di pubblici esercizi.

Sono altresì esclusi dalla tassa i tombinamenti di fossi posti dai privati in carenza dell'intervento del Comune.

Ct05"

Gugpl kpk'

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) occupazioni di durata non superiore ai ventuno giorni, che abbiano luogo nell'ambito di manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, sportivo e di valorizzazione dell'immagine del territorio promosse da comitati e/o associazioni e chiunque altro purchè patrocinati dal Comune, avente ad oggetto l'uso del suolo pubblico;

i) occupazioni con Isole adibite ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e similari con una superficie non superiore al 30% della superficie interna dei locali autorizzati, di durata non superiore ai novanta giorni, compatibilmente con verifica d'impatto sulla collettività a seguito controlli da parte degli organi preposti.

Ct06"

Uqi i gwKcwKkg'r cuuKk'

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ct07"

ErcuuKtec| kpg" f gng"qewr c| kpk'

1) Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

2) Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

3) Le occupazioni di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

TITOLO II

Disciplina delle concessioni e autorizzazioni

Ct08"

T lej lguvc'r gt 'kltkcuelq'f gmg'eqpeguulqpk'g'cwqt k | c | lqpk'

1) Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree come definite al precedente art. 5, e soggette alla tassa come indicato all' art 1, deve fare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda deve essere redatta su modello conforme all'allegato 1) e deve contenere:

- le generalità, domicilio del richiedente e dati fiscali;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, compreso un deposito cauzionale, se richiesto;

2) L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

3) Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedano la concessione degli spazi antistanti i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

4) Con la stessa domanda potrà essere richiesto, quando ne ricorrono i presupposti, la prescritta autorizzazione o concessione prevista dal nuovo Codice della Strada per le occupazioni delle strade e delle loro pertinenze.

Ct09"

Wtfeiq'eqo r gvgpvq'cmKvtwwqt k'r gt 'kltkcuelq'f gmg'eqpeguulqpk'g'cwqt k | c | lqpk''''

1) Gli uffici competenti all'istruttoria per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative all'occupazione degli spazi ed aree indicate all'art. 1 sono:

- l'ufficio tecnico comunale per le occupazioni permanenti;
- l'ufficio polizia amministrativa per le occupazioni temporanee;

2) I tempi previsti per il completamento delle suddette pratiche sono di norma, stabiliti in gg. 10 per le occupazioni temporanee e in giorni 25 per le occupazioni permanenti;

3) I tempi indicati al comma precedente si intendono automaticamente aumentati del tempo necessario all'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, ecc., che si dovessero rendere indispensabili ai fini di una corretta istruttoria.

I predetti pareri, nulla osta, ecc., possono provenire sia da altri uffici comunali, sia da altri enti.

4) Gli uffici predetti, entro i termini di tempo loro assegnati, trasmettono le pratiche da loro istruite al Settore Ragioneria, ufficio tributi, affinché provveda alle procedure di riscossione e controllo dei conseguenti versamenti."

5) In virtù di quanto sopra detto, i tempi per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni sono, di norma, fissati in gg. 30 per le occupazioni permanenti, e in gg. 15 per le occupazioni temporanee-

Ctvd: "

Eqpvqpwq'f gncwq'f Keqpeguukqpg'q'cwqtĥ | c| kpg"

1) Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione o autorizzazione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2) Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune e alle norme sulla circolazione stradale.

3) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme di settore.

4) Le concessioni e autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5) Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

6) In tutti i casi vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni venti.

7) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Ct01" "
Rtguetk kpkkr gt "rg"qeewr c| kpk'

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Ct032"
Qeewr c| kpkf)mti gp| c"

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dell'art. 29 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Ct033"
Qeewr c| kpkcdwukg"

In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Ct034"

Gugewj kqpg'f k'cxqt'k'g'f k'qr gtg"

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Ct035"

Qeewr c| kqpk'f k'ur c| k'uqwquvc'p'k'g'uqxtcuvcp'k'cn'uwwq'f'r wddrleq"

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Ct036"

Eqpeguulqpk'f k'uwwq'f'r wddrleq'f'r gt'f'gugte'k' lq'f' gr'leqo o gtelq"

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni delle leggi o regolamenti di settore. Apposito Regolamento individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

Ct037"

Uqur gpukqpg'vgo r qtcpgc.'F gecf gp| c.'T gxqec'g" T kppqxq'f' grc'Eqpeguulqpg"

1) Il Sindaco o il Responsabile del Servizio competente può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

2) Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento e nella concessione stessa;

- c) la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.
- 3) E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 4) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
- 5) Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
- 6) In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che gli verranno indicati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO III

Disciplina della tassa e delle sanzioni

Ct038"

I tcf wc| kpg'f gnc'vcuuc"

- 1) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e, a tal fine, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.
- 2) L'elenco degli spazi ed aree pubbliche classificati in base alle suddette categorie è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta degli Uffici Competenti.

Ct039"

Eqo o kwtc| kpg'f gnc'vcuuc"

- 1) Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.
- 2) La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, oppure in metri lineari per le occupazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/93. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3) Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

4) Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%-

5) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000. mq., del 10% la parte eccedente 1.000 mq.

6) La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

7) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Ct03: "

Okwct| kpg'f gnc'ctgc'qeewr cvc'/'etkgtl0'

1) La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dall'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

2) Ove tende e simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3) Vasi, balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

4) Le occupazioni effettuate in angolo fra le strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

5) Per i passi carrabili costruiti dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10% .

Ct08: "

F kuek r'pc'f gng'ctkgt'r gt'rg'qeewr c| kpk'r gto cpgpvk'

- 1) Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, lettera f) del D.Lgs. 24/11/2000 n. 267.
- 2) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%- Nella misurazione dell'area si tiene conto di quanto stabilito al comma 2) del precedente art. 18.
- 4) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta di 1/3.
- 5) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50% -
- 6) Per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale, nel caso in cui i proprietari facciano richiesta di un cartello segnaletico che vieti la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, e l'Amministrazione lo conceda, la tassa è ridotta al 10%-
- 7) Per i passi carrabili direttamente costruiti dal Comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e siano comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, la tassa è ridotta al 10% -
- 8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%-
- 9) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili, può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Ct042"

F kueb rlpç'f gng'vct kfg'r gt'rg'qeewr c| kqpk\go r qtçpgg"

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 16, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. La tariffa è rapportata ad un tempo di occupazione pari a 24 ore. Per i tempi minori di occupazione si detraggono tanti ventiquattresimi di tariffa quante sono le ore della giornata che non vengono utilizzate.
- 2) Le occupazioni di suolo pubblico effettuate nelle aree e negli spazi considerati di categoria II[^], ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, beneficiano di una riduzione pari al 30 % della tariffa ordinaria stabilita annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale.

- 3) Per le occupazioni di durata non inferiore a gg. 15 la tariffa, come prima deliberata, viene ridotta del 50 %-
- 4) Per le occupazioni di spazi soprastanti oppure sottostanti il suolo, la tariffa giornaliera viene ridotta di 1/3.
- 5) per le occupazioni con tende e simili (strutture mobili che assolvono sostanzialmente la stessa funzione delle tende), la tariffa è ridotta al 30% - Nella misurazione dell'area si tiene conto di quanto stabilito al comma 2) del precedente art. 18. Detta riduzione non si cumula con quella prevista al precedente comma 4).
- 6) In favore di ambulanti, pubblici esercizi, e di produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe stabilite nei precedenti commi sono ridotte del 50% .
- 7) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80% .
- 8) Le occupazioni temporanee eseguite per le finalità di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 507/'93, scontano una tariffa ridotta al 50% .
- 9) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, scontano una tariffa del 30% .
- 10) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% .
- 11) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% .
- 12) Chiunque, nel corso dell'anno, occupi saltuariamente il suolo pubblico per non meno di un mese per volta, oppure occupi il suolo pubblico a cadenze predeterminate e ricorrenti ha diritto a versare la tassa mediante convenzione con il Comune, usufruendo di una riduzione tariffaria pari al 50% .

Ct043"

**Vcuuc'r gto cpgpvq"gvgo r qtcpgc'r gt"qeewr c| kpk""f grluqr tcuuwqrq"gf gr'
uqwquwqrq"tkgtkg"cmg"
tgwlf kgtqi c| kpgg'f gk'ugtxk k'r wddrleq"**

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassati con la tariffa minima di quanto disposto all'art. 47, 2° comma, del D.Lgs. n. 507/'93.

- 2) La tassa è commisurata alle sole strade, e non anche alle aree, e per la lunghezza delle stesse effettivamente occupata.
- 3) Ove esistano più occupazioni, individualmente coprenti una misura inferiore al km. lineare, la tassa va applicata con riferimento a ciascuna di esse e non sulla loro somma.
- 4) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate dai privati con manufatti necessari per l'innesto o l'allacciamento agli impianti di erogazione dei servizi pubblici scontano una tassa pari a quanto previsto dall'art. 47, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 507/93.
- 5) Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti comunali in muratura sotto i marciapiedi, ovvero i collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

CtV044"
F l u t k d w q t k f k e c t d w t c p v g " g " f k ' v c d c e e j k "

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, è dovuta una tassa annuale, rapportata al valore minimo di quanto previsto all'art. 48, del D.Lgs. n. 507/93.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti

alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.lgs. n. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale, il cui importo è rapportato al valore minimo di quanto stabilito dall'art. 48, 7° comma, del D.Lgs. n. 507/93.

Ct\045" F gpwpek" g'xgtuco gpvq" f gnc" \cuuc"

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, con modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3) In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

4) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto dal Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

6) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

7) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% -

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Ct046"

Ceegtvc0 gpvk'tlo dqtuk'g'tkuequulkpg'eqcwk'c'f gnc'vcuuc0'

1) Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2) Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento in vigore.

6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del tasso legale per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Ct047"

Ucp| kpk'

"

1) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 507/1993 e dal Regolamento generale delle Entrate tributarie.

2) L'accertamento delle violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, mancata osservanza delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) definite dal presente regolamento sono disciplinate dal Regolamento comunale di settore e della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992, n. 285 (e successive modificazioni).

Ct048"
Pqto g'v'c'pukqtlg'g'f'pck'

1) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 del D.lgs n. 507/'93 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

2) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti;

3) Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con delibera consiliare n. 57 del 26/9/1994 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Ct049"
Gp'vc'lp'xli qtg"

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia.

**TARIFFE PER LA TASSA
DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

**A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:**

Categoria prima..... E.17.55

Categoria seconda..... E.11.87

**B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
(Art. 19, 4° comma, Reg.to e art. 44, 1° comma, lettera c) D.Lgs)
Per ogni metro quadrato e per anno:**

Categoria prima..... E.11.50

Categoria seconda..... E. 8.19

**C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.ti;
Per ogni metro quadrato (riduzione del 70%)**

Categoria prima..... E. 5.26

Categoria seconda..... E.3.68

D) Per i passi carrabili le tariffe si desumono applicando le disposizioni dell'art. 19, commi 5°, 6°, 7° e 9° del Regolamento Comunale:

Comma 5° (Tariffa base) I° Categoria:E.8.77

II° Categoria:.....E. 6.14

Commi 6°e 7° (Tariffa al 10%) I° Categoria:.....E. 1.75

II° Categoria:.....E.1.22

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Categoria prima.....	E. 5.26
Categoria seconda.....	E. 3.68

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata nella lettera A.

G) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

I° Categoria: E. 129.11

II° Categoria: E. 90.37

H) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta, a prescindere dalla consistenza delle occupazioni, nella misura annua complessiva di:

I° Categoria:..... E. 25.82

II° Categoria:..... E. 18.07

I) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato..... E. 10.32

Zona limitrofa..... E. 7.74

Frazioni, Sobborghi e Zone Periferiche.....E. 5.16

L) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....	E. 30.98
Zona limitrofa.....	E. 25.82
Sobborghi e zone periferiche.....	E. 15.49
Frazioni.....	E. 5.16

La tassa è applicata per distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata riferimento al serbatoio di minor e capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq.. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.: minimo 2.000.

Categoria prima..... E. 1.03

Categoria seconda..... E. 0.72

(Le tariffe sono stabilite tenendo conto di occupazioni della durata di 24 ore. Tempi minori di occupazione scontano una tariffa che viene ridotta di 1/24 per ogni ora non occupata).

1) Per occupazioni non inferiori a gg. 15 (riduzione max 50%)

Categoria prima..... E. 0.51

Categoria seconda..... E. 0.36

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq. (riduzione di 1/3)

Categoria prima..... E. 0.69

Categoria seconda..... E. 0.48

(Anche per tali occupazioni la tariffa è calcolata sulle 24 ore).

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

Categoria Prima..... E. 0.30

Categoria Seconda..... E. 0.21

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti

Lettera A) Prima Categoria..... E. 0.51

" " Seconda Categoria..... E. 0.36

Lettera A1) Prima Categoria..... E. 0.25
" " Seconda Categoria..... E. 0.18

Lettera B) Prima Categoria..... E. 0.34
" " Seconda categoria..... E. 0.24

Lettera C) Prima Categoria..... E. 0.15
" " Seconda Categoria..... E. 0.10

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% -

Categoria Prima..... E. 0.20
Categoria Seconda..... E. 0.10

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50% - Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30% .

Prima Categoria..... E. 0.72
Seconda Categoria..... E. 0.50

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50 %

Prima Categoria..... E. 0.51
Seconda Categoria..... E. 0.36

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80% -

Prima Categoria..... E. 0.20
Seconda Categoria..... E. 0.10

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

A) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. :

Prima Categoria..... E. 5.16

Seconda Categoria..... E. 3.61

B) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Prima Categoria..... E. 7.74

Seconda Categoria..... E. 5.42

**Per le occupazioni di cui alle lettere A) e B) di durata superiore a 30 gg. la
tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:**

a) fino a 90 gg..... + 30%

/ I° categoriaE. 6.71

let.A)<

\ II° categoria.....E. 4.69

/ I° categoria.....E. 10.07

let.B)<

\ II° categoria.....E. 7.04

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg..... + 50%

/ I° categoria.....E. 7.74

let.A)<

\ II° categoria.....E. 5.42

/ I° categoria.....E. 11.62

let.B)<

\ II° categoria.....E. 8.13

c) di durata superiore a 180 gg.....+ 100%

/ I° categoria.....E. 10.32

let.A)<

\ II° categoria.....E. 7.23

/ I° categoria.....E. 15.49

let.B)<

\ II° categoria.....E. 10.84

La riscossione della tassa per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% -

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la

tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%-

**CLASSIFICA DELLE AREE E DELLE STRADE AI FINI DELLA APPLICAZIONE
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(ai sensi dell'art. 42 – 3 comma del D.lgs. n. 507/93 come modificato dall'art. 1 del
D.lgs. n. 566/93)

I^ CATEGORIA – AREE URBANE:

Elenco delle vie e piazze che rientrano in tale categoria.

(I numeri civici indicati sono compresi nell'area)

LOCALITA': RO	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA DANTE ALIGHIERI	TUTTI	COMUNE
VIA LORIS BENETTI	TUTTI	COMUNE
VIA DAZIO	PARI SINO A 38	COMUNE SINO A 27
	DISPARI SINO A 27	OLTRE PROVINCIA
VIA FORNO	TUTTI	COMUNE
VIA GIOSUE' CARDUCCI	TUTTI	COMUNE
PIAZZA LIBERTA'	TUTTI	COMUNE
VIA MADONNINA	PARI SINO A 108	COMUNE
	DISPARI SINO A 29	
VIA PALAZZONE	PARI SINO A 10	COMUNE
	DISPARI SINO A 0	
VIA GIOVANNI PASCOLI	TUTTI	COMUNE
VIA PIOPPA	PARI SINO A 12	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 51	PROVINCIA
VIA PROVINCIALE	PARI SINO A 20/B	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 51	PROVINCIA
VIA PO	PARI SINO A 2	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 0	PROVINCIA
VIA ROMA	TUTTI	COMUNE
VIA BEPPINO SANTINI	TUTTI	COMUNE
VIA SARASINA	PARI SINO A 14	COMUNE
	DISPARI SINO A 5	
PIAZZA UMERTO I	TUTTI	COMUNE
VIA NUGARAZZA	TUTTI	COMUNE
PIAZZA S. PERTINI	TUTTI	COMUNE
VIA R. BACCHELLI	TUTTI	COMUNE

LOCALITA': RUINA	NUMERI CIVICI	PROPRIETARIO
VIA CANAL BIANCO	PARI DA 2	COMUNE
	DISPARI SINO A 0	
VIA COLLEGIO	PARI SINO A 14	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 0	PROVINCIA
PIAZZA GARIBALDI	TUTTI	COMUNE
VIA OLMI	PARI SINO A 0	COMUNE
	DISPARI SINO A 47	
VIA POSSESSIONE GRANDE	PARI SINO A 76	COMUNE
	DISPARI SINO A 39	
VIA VIGARA	DISPARI SINO A 27	
	PARI SINO A 0	PROVINCIA
VIA STRADELLE	PARI SINO A 0	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 3	
PIAZZA A. GRAMSCI	TUTTI	COMUNE

LOCALITA': ZOCCA	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA CA' POMPA	PARI SINO A 2	COMUNE
	DISPARI SINO A 1	
VIA CASTELLO	TUTTI	COMUNE
VIA RISORGIMENTO	PARI SINO A 82	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 183	
VIA RO	PARI SINO A 8	COMUNE SINO A 4/A PROVINCIA OLTRE
VIA RO	DISPARI SINO A 3	COMUNE SINO A 3 PROVINCIA OLTRE
PIAZZA ROMA	TUTTI	COMUNE
PIAZZA A. DAOLIO	TUTTI	COMUNE

LOCALITA': GUARDA	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA BARCHESSA	PARI SINO A 16 DISPARI SINO A 0	COMUNE
VIA BOTTEGHINA	TUTTI	PROVINCIA SINO A 26 E SINO A 33 OLTRE COMUNE
VIA I° MAGGIO	PARI SINO A 20 DISPARI SINO A 37	PROVINCIA
VIA MANSINA	TUTTI	COMUNE
PIAZZA PROGRESSO	TUTTI	PROVINCIA SINO A 39 OLTRE PRIVATA USO
VIA RECCHI	PARI SINO A 30I DISPARI SINO A 25/A	PROVINCIA
VIA REPUBBLICA	TUTTI	COMUNE
VIA SPISANI	TUTTI	COMUNE
VIA VIAZZA	PARI SINO A 78 DISPARI SINO A 75	COMUNE
PIAZZA A.DE GASPERI	TUTTI	COMUNE

LOCALITA': ALBERONE	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA ARGINE PO	TUTTI	COMUNE
VIA BELVEDERE	TUTTI	PROVINCIA
VIA CA' BIANCA	TUTTI	COMUNE
VIA CA' CORTI	TUTTI	COMUNE
VIA CHIOGGIOTTA	TUTTI	COMUNE
VIA FAZZINA	PARI SINO A 6	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 15	PROVINCIA
VIA FOSSA	TUTTI	COMUNE
VIA RIZZIERO GRANATA	TUTTI	COMUNE
VIA NAGLIATI	PARI SINO A 72	PROVINCIA
	DISPARI SINO A 82	
VIA STRADELLO BERTELLI	TUTTI	COMUNE
PIAZZA ZAMBONATI	TUTTI	PROVINCIA E PRIVATA

**CLASSIFICA DELLE AREE E DELLE STRADE AI FINI DELLA APPLICAZIONE
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(ai sensi dell'art. 42 – 3 comma del D.lgs. n. 507/93 come modificato dall'art. 1 del
D.lgs. n. 566/93)

II^ CATEGORIA – AREE EXTRAURBANE:

Elenco delle vie e piazze che rientrano in tale categoria.

(I numeri civici indicati sono compresi nell'area)

LOCALITA': RO	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA DELL'ARTIGIANATO I	TUTTI	COMUNE
VIA DAZIO	PARI DA 40	COMUNE SINO A 27
	DISPARI DA 29	OLTRE PROVINCIA
VIA MADONNINA	PARI DA 110	COMUNE
	DISPARI DA 31	
VIA PALAZZONE	PARI DA 12	COMUNE
	DISPARI DA 1	
VIA PIOPPA	PARI DA 14	PROVINCIA
	DISPARI DA 53	
VIA PROVINCIALE	PARI DA 22	PROVINCIA
	DISPARI DA 53	PROVINCIA
VIA PO	PARI DA 4	PROVINCIA
	DISPARI DA 1	PROVINCIA
VIA SARASINA	PARI DA 16	COMUNE
VIA ZOCCA	TUTTI	PROVINCIA
VIA LA MOLINARA	TUTTI	COMUNE
VIA L. SCACERNI	TUTTI	COMUNE

LOCALITA': RUINA	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA BORGO MOLA	TUTTI	COMUNE
VIA CANAL BIANCO	PARI SINO A 0	COMUNE
	DISPARI SINO A 1	COMUNE
VIA COLLEGIO	PARI DA 16	PROVINCIA
	DISPARI DA 1	PROVINCIA
VIA FIENILONE	TUTTI	COMUNE
VIA OLMI	PARI DA 2	COMUNE
	DISPARI DA 49	
VIA POSSESSIONE GRANDE	PARI DA 78	COMUNE
	DISPARI DA 41	
VIA VIGARA	PARI DA 6	COMUNE
	DISPARI DA 29	
VIA STRADELLE	PARI DA 2	PROVINCIA
	DIPARI DA 5	

LOCALITA': ZOCCA	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA CA' POMPA	PARI DA 41	COMUNE
	DISPARI DA 3	
VIA CASINO IDRAULICO	TUTTI	COMUNE
VIA PARDARA	TUTTI	MAGISTRATO PO
VIA RISORGIMENTO	PARI DA 84	PROVINCIA
	DISPARI DA 185	
VIA RO	PARI DA 10	COMUNE SINO 4/A PROVINCIA OLTRE
	DISPARI SINO 3	COMUNE SINO 3 PROVINCIA OLTRE

LOCALITA': GUARDA	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA BARCHESSA	PARI DA 18	COMUNE
	DISPARI DA 1	
VIA CA' DEL VENTO	TUTTI	COMUNE
VIA I° MAGGIO	PARI DA 22	PROVINCIA
	DISPARI DA 39	
VIA MARABINO	TUTTI	COMUNE
VIA RASINA	TUTTI	COMUNE
VIA RECCHI	PARI DA 32	PROVINCIA
	DISPARI DA 27	
VIA VIAZZA	PARI DA 80	COMUNE
	DISPARI DA 77	

LOCALITA': ALBERONE	NUMERI CIVICI	ENTE PROPRIETARIO
VIA BISCARRA	TUTTI	COMUNE
VIA CANTARANA	TUTTI	COMUNE
VIA COPPARO	TUTTI	COMUNE
VIA FAZZINA	PARI DA 81	PROVINCIA
	DISPARI DA 171	PROVINCIA
VIA NAGLIATI	PARI DA 74	PROVINCIA
	DISPARI DA 83	